

1171\2015 RG



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Prima Sezione civile

Così composta:

dott. Giovanni Sgambati	Presidente
dott.ssa Isabella Mariani	Consigliere
dott.ssa Annamaria Loprete	Consigliere rel.

Ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta in grado di appello al n.1171 del ruolo generale della Corte dell'anno 2015, promossa

Da

Intesa Sanpaolo s.p.a., (in qualità di incorporante Banca Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a.) in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Morera del foro di Roma e Riccardo Bencini del foro di Firenze come da procura in calce all'atto di citazione in appello

Appellante

Contro

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Lensi del foro di Pistoia, come da mandato a margine della comparsa di costituzione in appello

Convenuta in appello



Oggetto: intermediazione finanziaria.

Trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2019 sulle seguenti conclusioni:

Per l'appellante: *“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, per tutti i motivi indicati in narrativa, accertata e dichiarata l'erroneità della sentenza del Tribunale di Firenze numero 761 | 2015 nelle parti in cui ha dichiarato la nullità del contratto di negoziazione e dell'ordine di acquisto, riformare la stessa e decidere la causa nel merito, respingendo le domande tutte della signora [REDACTED] poiché infondate in fatto e in diritto. Sempre decidendo nel merito, in denegata ipotesi di accoglimento delle domande della signora [REDACTED] di annullamento e/o risoluzione del contratto di negoziazione e/o dell'ordine di investimento, condannare [REDACTED] a restituire alla banca l'importo del flusso cedolare pari ad euro 29.523, oltre interessi dal momento dell'incasso al dì del saldo nonché i titoli dedotti in lite. In subordinata e denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di gravame, riformare la sentenza del tribunale di Firenze nella parte in cui ha erroneamente respinto la domanda riconvenzionale della banca in punto di restituzione del flusso cedolare, condannando [REDACTED] a restituire alla banca l'importo di euro 29.523 oltre interessi dal momento dell' incasso al dì del saldo. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”*

Per la convenuta in appello: *“Voglia l'Ecc.ma Corte rigettare l'appello, confermando la decisione impugnata; in ipotesi, previa dichiarazione di annullamento e/o risoluzione del contratto per cui è causa (sia del contratto di intermediazione finanziaria sia del singolo contratto di vendita), condannare la banca CR Firenze spa, anche a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della somma di Euro 80.000 (Euro ottantamila/00) oltre interessi dal giorno del pagamento fino al saldo; con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi e, previa conferma della sentenza impugnata sul punto delle spese, con distrazione di quelle del processo d'appello in favore del difensore che dichiara di non aver riscosso il relativo compenso”.*

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Firenze, con sentenza n.761 del 9.3.2015, in accoglimento della domanda dell'attrice [REDACTED] ha dichiarato la nullità del contratto di



intermediazione finanziaria concluso tra questa e la Cassa di Risparmio di Firenze il 23.7.1992 e di conseguenza dell'ordine di acquisto di Bond Argentina del 18.11.1999, con conseguente condanna della banca alla restituzione del controvalore investito, detratto quanto già oggetto di vendita prima del *default* del titolo, per un totale di € 80.000,00 oltre alla condanna della cliente alla restituzione dei soli titoli detenuti in portafoglio. Argomentava il Tribunale che la perizia grafologica espletata aveva consentito di appurare che la firma apposta sul contratto di intermediazione era apocriфа e pertanto, attesa la mancanza di valida forma scritta del contratto, richiesta *ab substantiam* dall'art. 23 TUF, questo doveva considerarsi nullo. La nullità del contratto quadro ha assorbito tutte le altre domande proposte dalla [REDACTED] di annullamento e di risoluzione del contratto per difetto di informazione in merito alla elevata rischiosità del titolo. Il tribunale ha poi disatteso la domanda di CARIFE di restituzione delle cedole riscosse dalla cliente in quanto percepite in buona fede quale frutto civile. Le spese di lite e della esperita CTU sono state poste a carico della Banca soccombente.

Avverso questa pronuncia ha interposto appello Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. facendo valere i seguenti motivi di gravame:

- 1) Erroneità della sentenza per aver dichiarato la nullità del contratto di intermediazione finanziaria, trascurando di considerare che nella fattispecie è stato posto in essere un c.d. "abuso della nullità di protezione in forma selettiva", nullità che peraltro la stessa attrice aveva rinunciato a far valere attraverso una convalida tacita del contratto.

Senza mettere in discussione l'esito della perizia grafologica che ha accertato la non autenticità della sottoscrizione della [REDACTED] apposta sul contratto di intermediazione, la banca appellante ha posto invece in evidenza come il primo giudice non abbia tenuto conto del fatto che la investitrice ha posto in essere un abuso della tutela riconosciuta dall'art. 23 TUF facendo dichiarare la nullità del contratto di



intermediazione per “caducare” o “fulminare” esclusivamente l’investimento dei Bond argentini, mentre si è ampiamente giovata del contratto di intermediazione suddetto per altri e diversi investimenti che si erano rivelati per la medesima fruttuosi. Tale atteggiamento sarebbe del tutto contrario al principio di buona fede perché fa ricadere sulla Banca la nullità del contratto di intermediazione al solo fine di far caducare gli effetti di uno specifico investimento rivelatosi infruttuoso, mentre la investitrice si è pienamente giovata del medesimo contratto nullo per incamerare i proventi di altri investimenti finanziari che si erano rilevati assolutamente redditizi.

Il Tribunale avrebbe dovuto considerare invece che il contratto quadro risalente al 1992 era stato convalidato dal comportamento concludente assunto dalla ██████ nei sette anni successivi al perfezionamento dello stesso: trattandosi di una nullità di protezione, che può essere fatta valere solo dall’investitore e non dalla banca intermediaria, deve ritenersi possibile la rinuncia tacita a farla valere con una convalida ex post del contratto nullo, qualora appunto la parte cui spetta farla valere abbia dimostrato, con un comportamento concludente, la sua piena soddisfazione alle condizioni contrattuali, venendo così meno il disposto di cui all’art. 1423 c.c. Ciò era appunto avvenuto nel caso di specie dal momento che dal lontano 1992 la ██████ aveva sempre utilizzato i servizi immobiliari della banca, compiendo numerose operazioni finanziarie, sottoscrivendo tutta la modulistica di investimento (ovvero gli ordini non oggetto di contestazione, non disconosciuti nel giudizio) e ricevendo le periodiche comunicazioni concernenti la composizione del proprio dossier titoli, incassando senza mai sollevare alcuna doglianza tutti i flussi cedolari derivanti da tutti gli investimenti effettuati: comportamenti questi che fanno appunto pensare che vi sia stata una convalida espressa del contratto di negoziazione di cui si discorre. Menzionava al riguardo una coraggiosa sentenza del Tribunale di Verona risalente all’anno 2010 in



cui il Tribunale, muovendo appunto dalla particolare natura della nullità di protezione era addivenuto alla suddetta conclusione, condivisa anche da questa Corte di appello nella ordinanza allegata al doc 2 dell'atto di appello. Vi sarebbe stata in conclusione non solo una convalida del contratto ai sensi dell'art. 1423 c.c. ma anche una ratifica dello stesso ai sensi dell'art. 1399 c.c., ove appunto sottoscritto dal *falsus procurator*, nella specie il marito della [REDACTED]. Ad ulteriore conferma delle proprie affermazioni, l'appellante faceva poi rilevare come la stessa [REDACTED] aveva venduto una parte dei titoli argentini acquistati, ratificando anche così nel tempo l'operato del coniuge.

- 2) Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto la propria domanda riconvenzionale subordinata di restituzione delle cedole rimesse in forza dello specifico investimento eseguito.

La decisione del primo giudice era da considerarsi errata in diritto quanto alla interpretazione della norma di cui all'art. 2033 c.c.: trattandosi, la nullità, di un vizio genetico del contratto, non solo la Banca aveva pieno diritto alla restituzione dei titoli, ma, proprio in forza dell'art. 2033 c.c., alla ripetizione di tutti gli ulteriori pagamenti - i flussi cedolari appunto - non dovuti alla cliente perché caducati dalla pronunciata nullità, così come essa appellante aveva l'obbligo di restituire il capitale investito decurtato del valore dei titoli già alienati. E neppure poteva invocarsi, per giustificare la legittima percezione delle cedole da parte dell'attrice senza obbligo di restituzione nonostante la caducazione dell'atto dichiarato nullo, l'asserita buona fede di costei: contrariamente a quanto affermato in sentenza, dalla documentazione prodotta da essa appellante è emersa l'assoluta mala fede della [REDACTED] la quale a distanza di oltre sette anni dall'acquisto dei titoli ed animata dall'evidente intento opportunistico di trasferire sull'intermediario le perdite derivanti dall'unico investimento risultato svantaggioso, ha lamentato ex post la dedotta nullità



contrattuale, condotta che sul piano dell'etica è proprio connotata da palese mala fede.

Si è costituita [REDACTED] che ha resistito all'appello chiedendone il rigetto con riferimento ad entrambi i punti di censura.

Quanto al primo motivo ha eccepito la novità della difesa svolta dalla banca appellante che in primo grado aveva solo contestato la nullità del contratto e aveva addotto l'assolvimento di tutti gli obblighi informativi a suo carico; il fatto poi che ella avesse inteso far valere la nullità del contratto quadro solo con riguardo ad uno specifico investimento e non per gli altri è fatto del tutto irrilevante in quanto la scelta selettiva è consequenziale alla natura della specifica protezione accordata dall'ordinamento (*qui iure suo utitur neminem laedit*), e la volontà di non far valere la nullità del contratto quadro con riferimento ad altri investimenti non implica affatto la ratifica del contratto nullo per *facta concludentia*; né vi era stata alcuna ratifica espressa del contratto di i.f. concluso per suo conto dal marito ai sensi dell'art. 1399 c.c. nelle forme prescritte dall'art. 23 TUF.

Quanto al secondo motivo, dopo aver contestato di aver percepito effettivamente a titolo di cedole la somma di € 29.593,00 così come addotto dalla Banca solo con l'odierno gravame, ha eccepito la inammissibilità della domanda perché la Banca nella propria comparsa di costituzione e risposta in primo grado si era limitata a domandare la restituzione dei titoli e degli interessi e non anche delle cedole riscosse e quindi si tratterebbe di domanda nuova in appello; che, in ogni caso, il suo diritto a trattenere il rendimento dei bond si fonda sulla norma di cui all'art. 2033 c.c., attesa la propria buona fede originaria al momento dell'acquisto che è presunta per legge ex art. 1147 c.c.; infine la Banca non avrebbe diritto alla ripetizione secondo le regole dell'indebito oggettivo in quanto le cedole sono state pagate non già dalla CARIFE ma dallo Stato argentino.

Così precisati i termini del contraddittorio, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2019 con l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.



L'appello è fondato con riguardo al secondo motivo e deve essere accolto. Quanto al **primo motivo** di censura l'impugnazione deve essere disattesa alla luce delle ragioni che seguono.

L'argomento di critica utilizzato da parte appellante per contrastare la decisione del primo giudice - che ha dichiarato la nullità del contratto di intermediazione finanziaria sottoscritto tra le parti nell'anno 1992 per la mancanza della forma scritta prevista *ad substantiam* dall'art. 23 TUF - si fonda sul fatto che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la rinuncia tacita dell'attrice all'esercizio dell'azione di nullità per convalida dell'operato contrattuale alla luce del comportamento concludente da costei tenuto dal '92 in poi, con cui ha mostrato di usufruire e di avvalersi di tutti i servizi correlati al contratto di intermediazione, convalida che sarebbe in astratto possibile in ragione della natura relativa della nullità prevista dall'art. 23 TUF in quanto posta a tutela esclusiva del contraente debole e come tale appunto "nullità virtuale o di protezione".

La Banca ha poi censurato la sentenza appellata per non aver considerato l'*exceptio doli generalis* da essa banca sollevata per paralizzare l'azione di nullità, in ragione del dolo o della malafede della ██████████ che ha utilizzato la invocata nullità di protezione solo al deliberato scopo di tutelarsi da un investimento infruttuoso, quindi con modalità selettiva.

I due profili, sebbene posti in un unico motivo di doglianza, sono distinti e meritano separato esame.

Quanto alla convalida del contratto nullo, operata asseritamente ex post dalla convenuta per effetto del contegno tenuto in relazione ad altri investimenti posti in essere con il medesimo istituto di credito, l'argomentazione, già spesa in primo grado, è del tutto infondata in quanto postula una ratifica ex post del contratto nullo che è giuridicamente preclusa per effetto della disposizione di cui all'art. 1423 c.c. Sebbene la nullità del contratto di intermediazione per difetto di forma scritta integri un'ipotesi di nullità di protezione deducibile solo dall'investitore, la natura speciale di tale nullità -



che opera appunto sul piano della legittimazione processuale e degli effetti sostanziali esclusivamente a favore dell'investitore in deroga agli artt. 1421 e 1422 c.c. - non stravolge i principi di carattere generale in materia di vizio genetico dell'atto, nè esclude l'operatività di tutte le disposizioni che disciplinano la nullità, e come tale la suddetta nullità non è passibile di convalida o ratifica. Sebbene il comportamento della [REDACTED] sia stato quello di non far accertare la dedotta nullità del contratto quadro per altre tipologie di investimento, tale scelta non esclude che costei possa avvalersi dell'azione per l'ipotesi che rileva nel caso di specie, attesa sia la natura imprescrittibile dell'azione, sia la circostanza che il rimedio è proprio concepito a esclusiva protezione di una posizione definita debole in via assiologica.

Esclusa la possibilità di invocare la ratifica tacita o per *factia concludentia*, neppure può prendersi in considerazione in questa sede *l'exceptio doli generalis* per l'asserito utilizzo della nullità di protezione con modalità selettiva. L'eccezione così come costruita e strutturata è stata infatti introdotta per la prima volta dalla Banca convenuta nella seconda memoria conclusionale integrativa depositata il 5.2.2014 (essendosi il processo svolto con il rito di cui al Dl.gvo n.5\2003) tanto che il Tribunale di Firenze, per la sua palese tardività neppure l'ha presa in considerazione.

L'eccezione infatti era inammissibile in quella sede e inammissibile è la sua riproposizione in sede di appello. Neppure l'eccezione può essere considerata tempestiva laddove la si ritenga inclusa nell'argomentazione secondo cui l'azione di nullità proposta dalla [REDACTED] era incompatibile con la ratifica tacita del contratto: è evidente che sono due allegazioni in fatto del tutto diverse, perché nel primo caso il contratto sarebbe ratificato e quindi valido, nel secondo caso *l'exceptio doli generalis* costituisce il mezzo per far respingere un'azione di nullità proposta in malafede al solo scopo di danneggiare la banca a fronte della comprovata buona fede di questa.

Ed è questa infatti la possibilità riconosciuta agli istituti di credito dalla recentissima sentenza della Cassazione a S.U. n.28314 del 4.11.2019.



Nella suddetta sentenza la Suprema Corte, ponendo fine a una controversa questione tra le Sezioni, ha rilevato che l'uso selettivo del rilievo della nullità del contratto quadro non contrasta, in via generale, con lo statuto normativo delle nullità di protezione, ma la sua operatività deve essere modulata e conformata dal principio di buona fede secondo un parametro da assumersi in modo univoco e coerente. Ove si ritenga che l'uso selettivo delle nullità di protezione sia da stigmatizzare ex se, come contrario alla buona fede, solo perché limitato ad alcuni ordini di acquisto, si determinerà un effetto sostanzialmente abrogativo del regime giuridico delle nullità di protezione, dal momento che si stabilisce un'equivalenza, senza alcuna verifica di effettività, tra uso selettivo delle nullità e violazione del canone di buona fede. Deve rilevarsi, tuttavia, l'insufficienza anche della esclusiva valorizzazione della buona fede soggettiva, ove ravvisabile solo se si dimostri un intento dolosamente preordinato a determinare effetti pregiudizievoli per l'altra parte. Al fine di modulare correttamente il meccanismo di riequilibrio effettivo delle parti contrattuali di fronte all'uso selettivo delle nullità di protezione, non può mancare un esame degli investimenti complessivamente eseguiti, ponendo in comparazione quelli oggetto dell'azione di nullità, derivata dal vizio di forma del contratto quadro, con quelli che ne sono esclusi, al fine di verificare se permanga un pregiudizio per l'investitore corrispondente al *petitum* azionato. Da tale ragionamento la Suprema Corte ha perciò tratto il corollario secondo cui per accertare se l'uso selettivo della nullità di protezione sia stato oggettivamente finalizzato ad arrecare un pregiudizio all'intermediario, si deve verificare l'esito degli ordini non colpiti dall'azione di nullità e, ove sia stato vantaggioso per l'investitore, porlo in correlazione con il *petitum* azionato in conseguenza della proposta azione di nullità. Può accertarsi che gli ordini non colpiti dall'azione di nullità abbiano prodotto un rendimento economico superiore al pregiudizio confluito nel *petitum*. In tale ipotesi, può essere opposta, ed al solo effetto di paralizzare gli effetti della dichiarazione di nullità degli ordini selezionati, l'eccezione di buona fede, al fine di non



determinare un ingiustificato sacrificio economico in capo all'intermediario stesso. Può, tuttavia, accertarsi che un danno per l'investitore, anche al netto dei rendimenti degli investimenti relativi agli ordini non colpiti dall'azione di nullità, si sia comunque determinato. Entro il limite del pregiudizio per l'investitore accertato in giudizio, l'azione di nullità non contrasta con il principio di buona fede. Oltre tale limite, opera, ove sia oggetto di allegazione, l'effetto paralizzante dell'eccezione di buona fede. Da qui in sintesi poi la massiva secondo cui *"La nullità per difetto di forma scritta, contenuta nell'art. 23, comma 3, del d.lgs n. 58 del 1998, può essere fatta valere esclusivamente dall'investitore con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell'accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L'intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l'eccezione di buona fede, se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadro."*

Alla luce del dedotto principio di diritto, indipendentemente dunque dalla inammissibilità della censura svolta in questa sede, l'accoglimento dell'eccezione avrebbe in ogni caso implicato una differente costruzione della difesa processuale della banca con l'accertamento di tutti gli investimenti effettuati dalla ██████ sulla base del contratto di intermediazione finanziaria dichiarato nullo, con la prova a carico della banca dei rendimenti ottenuti dalla ██████ per effetto del contratto nullo, al fine di paralizzare compiutamente la contrapposta azione di nullità in ragione della propria eccepita buona fede.

Per tale ragione l'appello sul punto è inammissibile.

E' invece fondato e deve essere accolto il secondo motivo di gravame.

Innanzitutto va disattesa l'eccezione di parte appellata di inammissibilità della domanda di restituzione delle cedole per non essere stata questa espressamente avanzata con la comparsa di costituzione: in realtà la domanda esisteva in quanto, sebbene nelle conclusioni la Banca abbia richiesto la restituzione dei titoli e degli interessi maturati, nel corpo dell'atto



si faceva espresso riferimento alla restituzione delle cedole percepite dalla controparte; si osserva poi che il riferimento agli interessi, che come noto, sono mere prestazioni accessorie di un'obbligazione pecuniaria, riflette la palese inclusione della sorte capitale costituita dalle cedole di rendimento del titolo.

Quanto al merito del motivo, la dichiarata nullità del contratto di intermediazione e la conseguente caducazione dell'ordine di investimento dei Bond argentini commissionata dalla [REDACTED] nell'anno 1999, necessariamente ha determinato l'applicazione, trattandosi di un vizio genetico dell'atto, di tutte le conseguenze restitutorie connesse al venir meno del rapporto contrattuale principale e per derivazione del rapporto di investimento a questo collegato. Secondo l'orientamento della Cassazione (ord. n.6664 del 16.3.2018 e più di recente sentenza n.2661 del 30.1.2019) nell'ipotesi di accertata nullità del contratto di investimento, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c. con il conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per eseguire l'operazione e, dall'altro lato, i titoli consegnati dalla banca al cliente e gli altri importi percepiti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell'art. 2038 c.c. con conseguente compensazione tra i reciproci debiti fino alla concorrenza.

Trovando applicazione la normativa dell'art. 2033 c.c., affinché la Banca possa ottenere la restituzione delle cedole deve poter vincere la presunzione di buona fede che legittima la investitrice a ritenere i frutti: tale presunzione, alla luce di quanto è proprio emerso in primo grado, deve ritenersi vinta poiché è la stessa [REDACTED] ad ammettere di non aver firmato il contratto di intermediazione che dava titolo alla banca di procedere su suo ordine all'investimento: è emerso infatti che la Banca aveva consegnato il modulo al marito affinché il contratto fosse sottoscritto da lei e solo da lei



personalmente. Il fatto che ella abbia consentito che un terzo apponesse la firma in sua vece rende evidente una malafede originaria, per cui la stessa era consapevole di aver fatto sottoscrivere ad altri il contratto per suo conto, a prescindere poi dalla circostanza che costei fosse o meno consapevole che dalla mancanza di firma dipendeva la nullità del contratto per difetto di forma. Non vi era cioè al momento in cui ella ha dato ordine alla banca, e quindi neppure quando ha percepito i frutti dell'investimento, la buona fede originaria dell'accipiens prevista dall'art. 1147 c.c. che le dà diritto alla ritenzione dei frutti, perché ella stessa ha violato la fiducia che la banca le aveva concesso consegnando il modulo al marito e che, sempre per fiducia, solo lei, in quanto intestataria del contratto e dell'ordine, avrebbe dovuto sottoscrivere secondo buona fede. Se la nozione di buona fede è appunto quella della ignoranza di ledere l'altrui diritto, non può considerarsi atto innocuo approfittarsi della fiducia accordata, anche se non si conoscono in quel preciso momento le conseguenze che dal proprio comportamento discendono. E la prova che tutte le negoziazioni tra la [REDACTED] la Banca erano state in realtà fatte dal marito [REDACTED] che verosimilmente si è sentito in diritto anche di vergare gli atti, la si può desumere dalla lettera del 15.7.2005 di cui allegato 5 della comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado, in cui si dà atto delle modalità di avvenuta negoziazione.

Nessun pregio riveste poi la difesa dell'appellata in merito al difetto di legittimazione della banca a richiedere la restituzione delle cedole in quanto il pagamento non è ad essa riferibile ma allo Stato argentino: avendo la Carife agito da intermediaria nella negoziazione del Bond, così come ha diritto alla restituzione del titolo, al pari ha diritto alla percezione dei rendimenti per effetto della caducazione del contratto.

Da ciò consegue che, in accoglimento dell'appello, la [REDACTED] deve essere condannata a restituire alla Banca l'importo documentato e non contestato di € 29.593, 00 oltre interessi dalla domanda.

In ragione dell'esito della causa, ritiene la Corte che le spese dei due gradi di giudizio possano essere interamente compensate tra le parti in causa.



P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Banca Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a., oggi Intesa Sanpaolo s.p.a., (in qualità di incorporante) avverso la sentenza n.761 del Tribunale di Firenze del 9.3.2015, nei confronti di [REDACTED] ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, fermo il resto, condanna [REDACTED] a restituzione in favore della Banca appellante delle cedole di rendimento riscosse in ragione dell'investimento in Bond dello Stato argentino operato in data 18.11.99, quantificate nella somma di € 29.593,00 oltre interessi dalla domanda.
- Compensa interamente tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
- Pone a carico di entrambe le parti, in pari misura, le spese della esperita CTU.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15.6.2020.

Il Consigliere est.

dott.ssa Annamaria Loprete

Il Presidente

dott. Giovanni Sgambati

